



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 175 DEL 03-09-2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO N. 98/2019 – REVOCA IN AUTOTUTELA.

La sottoestesa proposta di determinazione n. 242 del 03-09-2025 è stata istruita e redatta dalla Struttura Regionale SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art.50, comma 1 della L.R. n.4/2002; dell'art. 14 della L.R. 10/2010 e dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs.118/2011 e dell'art.14.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
TONIA DE GUGLIELMO

Il Direttore del Servizio Proponente
DOMENICO NUCCI

Allegati: 0

IL DIRETTORE

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
- la L.R. 15 dicembre 2023, n. 7, recante “*Legge di stabilità regionale 2023*” e, in particolare, l’articolo 15 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 9 gennaio 2024, recante il nuovo Atto di Organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 19 febbraio 2024 di conferimento dell’incarico di Direttore generale della Giunta regionale;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 98/2019, in esecuzione del Piano triennale dei fabbisogni di cui alle deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019, con la quale si è approvata l’iniziativa occupazionale dedicata al reclutamento di n. 10 unità con qualifica dirigenziale con riserva di n. 5 posti per il personale interno in possesso dei prescritti requisiti di legge;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 30 del 10 marzo 2022, con la quale è stato pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla procedura;

RILEVATO che con Deliberazione giuntale n. 394 del 4 novembre 2022, è stato disposto che la gestione delle procedure concorsuali pubblicate in esecuzione dei Piani triennali di fabbisogno di personale di cui alle DGR n. 289/2019 e n. 338/2019, n. 172/2021 e n. 206/2021, n. 76/2022, n. 140/2022, n. 173/2022 e n. 359/2022 (limitatamente a quelle elencate nel documento istruttorio) fosse affidata a ditte specializzate esterne, demandando al Direttore del Dipartimento Terzo la gestione della procedura di affidamento all’esterno delle predette procedure concorsuali (tra le quali anche il reclutamento di n. 10 dirigenti), e demandando, altresì, allo stesso Direttore del Dipartimento Terzo la determinazione in ordine alla possibilità di procedere, per ciascuna procedura concorsuale, all’eventuale espletamento della prova preselettiva al ricorrere delle condizioni previste dai rispettivi bandi in relazione a valutazioni inerenti costi-benefici e celerità di conclusione dei procedimenti medesimi;

ATTESO che con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 162 del 30 dicembre 2022, è stata aggiudicata alla società Studio Amica Srl la gestione delle procedure concorsuali;

VISTO che a causa del divieto assunzionale per la Regione Molise, riferito all’annualità 2023, derivante dalla mancata approvazione del bilancio di previsione (gestione provvisoria), sono state avviate solo le procedure di assunzione etero-finanziate, non impattanti sul budget assunzionale, pertanto, ritenute prioritarie;

RILEVATO che con il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, approvato con deliberazione giunta n. 84/2024, confluito nel PIAO approvato con deliberazione giunta n. 86/2024, è stata ribadita la necessità di completare le procedure concorsuali già avviate, inclusa quella per i 10 dirigenti (punto 1.3 del documento istruttorio “proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni professionali – riprogrammazione 2022-2024”);

CONSIDERATO che a causa della mancata parifica del rendiconto generale 2024, le procedure di reclutamento in parola non sono state attuate;

PRECISATO che l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, apriva fascicolo istruttorio “rif. Fasc. IFP n. 3584/ID int. 80479 - Regione Molise, segnalazione prot. DFP n. 24430/2024 - Richiesta istruttoria su presunte irregolarità riferite al reclutamento della dirigenza”;

RICHIAMATE le note prot. n. 151803 del 4 novembre 2024, n. 81728 del 5 giugno 2025 e, da ultimo, n. 109810 del 23 luglio 2025, di approfondimento istruttorio come da richieste di detto Ispettorato (rif. note prot. regionale 148484/2024 - n. 73496/2025 e n. 100016/2025);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 120727 del 13 agosto 2025, il fascicolo di cui supra veniva chiuso in accoglimento della volontà della Scrivente Amministrazione di chiudere in autotutela la procedura di che trattasi, per le motivazioni di seguito riportate:

- *“il lungo lasso di tempo intercorso (2019 – 2025) tra la pubblicazione del bando in esame ad oggi, considerato che si dovrebbe procedere ad una nuova ricognizione dei candidati dal momento che l’interesse e/o la posizione di molti di loro potrebbe risultare variata nel tempo e tenuto conto delle iniziative occupazionali previste nel Piano triennale dei fabbisogni 2025 – 2027 portate avanti e il conseguente depauperamento del budget assunzionale residuo, è sopravvenuta, infatti, l’intenzione dell’Amministrazione di stralciare detta procedura concorsuale.*

A tal proposito si cita, preliminarmente, l’art. 21 del relativo Avviso pubblico secondo il quale “L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di procedura concorsuale, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Regione”;

DATO ATTO che nel corrente anno la compagine dirigenziale è stata comunque incrementata con l’applicazione dell’istituto della mobilità (n. 3 Dirigenti) e con quello dello scorrimento di graduatorie di altri Enti (n. 2 Dirigenti);

PRECISATO che la pubblica amministrazione ha facoltà di procedere in autotutela alla chiusura o all’annullamento di un concorso pubblico non espletato anche in considerazione del disposto ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il quale statuisce che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo*

previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”;

RILEVATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 si è interrotta nella fase prodromica dell'ammissione dei candidati, non è giunta chiaramente a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, non risultando, pertanto, lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

ATTESO, dunque, che l'interesse pubblico sotteso alla revoca della procedura in oggetto, è prevalente rispetto alla flebile aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura in itinere;

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, la quale ha ribadito, in più occasioni, che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 51 del 15.02.2016) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *“... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85) o, meglio, *“... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026).

In merito, dunque, la giurisprudenza unanimemente conferma che la revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicché il valido esercizio della stessa resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente;

Tutto ciò premesso e rappresentato

PROPONE

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta e si intendono qui integralmente riportate;
2. per l'effetto, di revocare in autotutela la procedura di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 98/2019;

3. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Amministrazione regionale sezione Albo pretorio e Amministrazione trasparente > bandi e concorsi;
4. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con il responsabile del presente procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm. e ii., per quanto applicabile;
6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni della Regione Molise, approvata con delibera di Giunta n. 187/2023 e ss.mm.ii.;
7. di rinviare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. DOMENICO NUCCI

RICHIAMATA la suestesa proposta di Determinazione;

RITENUTO di poterne condividere la motivazione e accoglierne il contenuto

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la suestesa proposta di Determinazione

Si dichiara che per l'adozione del presente atto non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come disciplinato dal codice di comportamento della Regione Molise.

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. DOMENICO NUCCI ***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.